



# COMUNITÀ MONTANA «SABINA»

## IV Zona Regione Lazio - Poggio Mirteto

Via De Vito 23 – 02047 Poggio Mirteto (Ri) Tel. 0765/423586 Fax. 0765/441252  
e-mail: uffservizi@comunitamontanasabina.it

### IL VICE PRESIDENTE

**PREMESSO** che Comuni di Configni (nota prot. 735 del 12/4/2017), di Cottanello (nota prot. 1373 dell'11/4/2017) e Vacone (nota prot. 576 del 14/4/2017) hanno richiesto l'emanazione da parte del Presidente della Comunità Montana di un provvedimento di divieto temporaneo della raccolta del tartufo nero estivo o scorzone (*tuber aestivum* Vitt.) fino al 28 maggio 2017;

**CONSIDERATO** che la richiesta è fondata sulla constatazione che la ritardata maturazione della specie tartufigena estiva, dovuta alle condizioni climatiche della corrente stagione primaverile, non consente la normale riproduzione del fungo ipogeo e sugli eventuali rischi della raccolta precoce;

**VISTA** la L.R. n. 82 del 16 dicembre 1988 che regolarizza sul territorio della Regione Lazio la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo;

**VISTO** il calendario ufficiale ai sensi dell'art. 4 della predetta legge regionale che consente l'apertura della stagione di raccolta della specie estiva già dal 1° Maggio;

**VISTO** l'articolo 8 (*"Divieti temporanei"*) della citata Legge che testualmente recita: *"Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4, terzo comma, le Comunità Montane, possono vietare per periodi determinati la raccolta dei tartufi nei territori di competenza nei quali vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo; per i comuni non rientranti nell'ambito territoriale delle comunità montane i provvedimenti di divieto vengono adottati dai sindaci dei comuni interessati"*.

**VISTA** la delibera di giunta n. 10 del 18/04/2017;

### DISPONE

**1) IL DIVIETO TEMPORANEO DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO NERO** estivo o scorzone (*tuber aestivum* Vitt.) dalla data del presente provvedimento e **FINO AL 28 MAGGIO 2017** sull'intero territorio dei comuni di **CONFIGNI, COTTANELLO e VACONE**;

2) Che il presente provvedimento è integrativo e modificativo del calendario regionale ufficiale e limitatamente al periodo di divieto suddetto;

3) Che i Comuni di Configni, Cottanello e Vacone provvederanno a delimitare i confini del proprio territorio ove è vigente il divieto, come previsto dall'art. 8 della predetta L.R. 82 del 16/12/1988.

Poggio Mirteto, 18/04/2017

IL VICE PRESIDENTE  
(Fabrizio Cianfa)